

Sentenza n. 257 del 6 luglio 2007

Materia: Tutela della salute - Misure di contenimento della spesa sanitaria.

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: articoli 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

Ricorrenti: Tribunale amministrativo regionale della Puglia, sezione distaccata di Lecce.

Oggetto: articolo 30, comma 4, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-005 della Regione Puglia).

Esito: rigetto del ricorso.

Estensore: Carla Campana

La disposizione impugnata stabilisce che "a norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 502/1992, ove le strutture pubbliche e private abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato, fissato in misura corrispondente a quelli erogati nel 1998, e il relativo limite di spesa a carico del servizio sanitario regionale, detti volumi sono remunerati con le regressioni tariffarie fissate dalla giunta regionale."

Il rimettente sostiene che la norma impugnata nello stabilire un limite di spesa al tempo stesso globale ed individuale (per ogni struttura) pari al valore attuale delle prestazioni rese nel 1998, con riferimento all'anno 2003, senza prevedere un sistema (oggettivo e trasparente) in base al quale sia possibile verificare se la ripartizione delle risorse finanziarie è fatta in maniera efficiente (pur nei limiti delle disponibilità di bilancio), sarebbe in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in riferimento all'articolo 117, terzo comma, Cost. L'aver assunto, secondo il Tribunale rimettente, come base per la determinazione del tetto di spesa stabilito per il 2003, per ogni struttura pubblica o privata, solo il dato storico riferito al 1998, senza prevedere alcuna valutazione né dei costi né del flusso della domanda, cristallizzerebbe la situazione di mercato e determinerebbe, di conseguenza, la lesione dei principi di ragionevolezza, di buon andamento della pubblica amministrazione e di uguaglianza. Inoltre ritiene, sempre in relazione al parametro costituzionale di cui all'articolo 117, terzo comma, Cost. che risulterebbero lesi i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale con l'articolo 8-quinquies, comma 2, del citato decreto legislativo 502/1992, nella parte in cui stabilisce che le amministrazioni competenti

devono procedere ad una valutazione comparativa dei costi e della qualità dei servizi prima della fissazione del volume di prestazioni che ogni azienda USL intenda acquistare dalle strutture presenti nell'ambito territoriale di rispettiva competenza.

La Corte rigetta il ricorso richiamando la sentenza n. 111 del 2005 (peraltro richiamata anche dal rimettente nel ricorso medesimo) con la quale la Corte sostiene di essersi pronunciata con riguardo a censure (prospettate dal medesimo Tribunale rimettente) che proponevano profili di incostituzionalità assimilabili.

La Consulta, infatti, ribadisce che, come già sostenuto nel 2005 con la sentenza citata, la norma censurata debba interpretarsi *“nel senso che, ai fini della remunerazione per intero a valori attuali (riferiti, cioè, all'anno in cui effettivamente le prestazioni siano state rese), i volumi delle prestazioni medesime, vale a dire la loro quantità e, correlativamente, la spesa complessiva, non possono essere superiori a quelli del 1998”*. Tale riferimento, sottolinea la Corte, è *“il frutto da parte del legislatore regionale, di una scelta discrezionale di politica sanitaria e di contenimento della spesa, la quale, tenuto conto della ristrettezza delle risorse finanziarie dirette a soddisfare le esigenze del settore, non risulta viziata da intrinseca irragionevolezza”*.

La Corte rigetta, altresì, il profilo di illegittimità attinente alla mancanza di criteri che privilegino la meritevolezza, in ragione di una necessaria comparazione tra tutte le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, come invece stabilito dall'articolo 8-*quiquies*, comma 2, del citato decreto legislativo 502/1992, al fine, per esempio, di fissare un tetto superiore o inferiore rispetto al valore delle prestazioni rese nel 1998. Essa sostiene, infatti, che l'art. 8-*quiquies* del d.lgs. n. 502 del 1992 non può essere invocato a sostegno dell'illegittimità costituzionale della norma *de qua*, dal momento che il criterio della valutazione comparativa dei costi e della qualità del servizio, al quale detto comma si richiama, attiene alla fase di determinazione dei volumi di prestazioni che ogni azienda USL intende acquistare dalle strutture presenti sul territorio, mentre la norma regionale, ora oggetto di censura, riguarda il diverso momento della remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture sanitarie in eccedenza rispetto ai quantitativi risultanti dai programmi preventivamente concordati. Comunque sia, assume, secondo la Corte, rilievo il fatto che anche la suddetta norma statale contenuta nel d.lgs. 502/1992 risponde ad una *ratio* di programmazione e contenimento della spesa sanitaria e, dunque, appare coerente con le esigenze della norma regionale impugnata.

Alla luce dei motivi che precedono, la Corte respinge il ricorso.